



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI



- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.04.2013, esecutiva in data 20.05.2013
- Pubblicato per quindici giorni consecutivi dal 25.05.2013 al 08.06.2013
- In vigore dal 09.06.2013

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 Funzioni
- Art. 3 Individuazione dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili
- Art. 4 Modalità di utilizzo locali
- Art. 5 Allestimento della sala e/o degli atri
- Art. 6 Giornate ed orario di celebrazione
- Art. 7 Organizzazione del servizio
- Art. 8 Matrimonio con l'ausilio di un interprete
- Art. 9 Matrimonio su delega
- Art. 10 Formalità preliminari alla celebrazione
- Art. 11 Costo del servizio
- Art. 12 Disposizioni finali
- Art. 13 Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile che si celebra nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

Art. 2
FUNZIONI

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli assessori o consiglieri comunali o cittadini italiani, che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ovvero ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale a ciò abilitati per legge.

2. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Art. 3
INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, nella "Casa Comunale".

2. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione dei matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni.

3. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono:

- a. Sala Consigliere del Palazzo Comunale;
- b. Palazzo Longoni e precisamente Sala delle Colonne.

Si potrà disporre, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, la variazione dei locali sopra individuati per la celebrazione dei matrimoni.

La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art.110 del Codice Civile.

Art. 4
MODALITA' DI UTILIZZO LOCALI

Nei locali indicati all'articolo 3, in occasione delle celebrazioni del matrimonio, non si possono rimuovere arredi o strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali abitualmente esercitate nei locali stessi.

E' vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale, nonché allestire rinfreschi all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali.

Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

Art. 5

ALLESTIMENTO DELLA SALA E /O DEGLI ATRI

I locali vengono concessi ai richiedenti privi di qualsivoglia addobbo finalizzato alla celebrazione del matrimonio.

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala e/o gli atri con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

E' consentito effettuare servizi fotografici con apparecchiature che non intralcino lo svolgimento della cerimonia.

La sala e gli atri dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il Comune di Borgolavezzaro si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

E' fatto divieto l'utilizzo del cortile di Palazzo Longoni come parcheggio per le macchine degli invitati, ad eccezione di quella degli sposi.

Art. 6

GIORNATE ED ORARIO DI CELEBRAZIONE

I matrimoni sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile e comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del Suo delegato alla celebrazione e della sala, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti feste:

- 1 e 6 Gennaio
- La domenica di Pasqua e il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo)
- 1 Maggio
- 15 Agosto
- 1 Novembre
- 8, 25, 26 e 31 Dicembre
- Festa del Patrono: Santa Giuliana

Art. 7

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni può essere effettuata solo su appuntamento da fissare, anche telefonicamente, con l'Ufficio di Stato Civile.

3. L'Ufficio di Stato Civile fornirà, anche telefonicamente e negli orari di servizio, informazioni connesse alla disponibilità dei locali e alle modalità di pagamento della tariffa, qualora dovuta.

4. La richiesta relativa all'uso del locale deve essere redatta su apposito modulo ed inoltrata all'Ufficio di Stato civile almeno 30 giorni prima della data di celebrazione, unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa qualora dovuta.

5. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato. La prenotazione della sala per la celebrazione del matrimonio non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile.

Qualora la mancata celebrazione del matrimonio, sia imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale delle somme corrisposte.

Nessun rimborso sarà corrisposto qualora la mancata celebrazione del matrimonio sia imputabile alle parti richiedenti, ad eccezione di gravi impedimenti e precisamente: ricoveri ospedalieri, improvvise malattie, decessi, i quali dovranno essere giustificati mediante esibizione dei relativi giustificativi a comprova dell'impedimento.

Art. 8 MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello stato civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora non dimostrassero di intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, la sottoscrizione alla presenza dei nubendi di un apposito verbale, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione richiesta.

Art. 9 MATRIMONIO SU DELEGA

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modello con anticipo di almeno 60 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre 8 giorni avanti la data della celebrazione, la seguente documentazione:

- Delega del Comune richiedente;
- Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi e i codici fiscali;
- Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- Conferma del regime patrimoniale già a suo tempo sottoscritto con apposito modulo predisposto dall'ufficio, la professione e il titolo di studio ai fini ISTAT, eventuali figli naturali della coppia (da riconoscere o legittimare).

Art. 10
FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione, i nubendi dovranno consegnare presso l'ufficio di stato civile, l'autocertificazione inerente alla residenza dei testimoni con relativa fotocopia dei documenti di identità in corso di validità dei medesimi.

In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente il matrimonio.

Art. 11
COSTO DEL SERVIZIO

Nulla è dovuto per la celebrazione dei matrimoni civili per i residenti o iscritti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di BORGOLAVEZZARO nella Sala Consiliare, in quanto sede istituzionale all'uopo preposta, purché la stessa avvenga durante l'orario di servizio.

Qualora i nubendi NON residenti e RESIDENTI abbiano espressamente richiesto che la celebrazione del matrimonio abbia luogo al di fuori degli orari di servizio o nella Sala delle Colonne, é dovuto il pagamento dell'importo della tariffa determinata ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (sia il costo del personale, sia i consumi per l'utilizzo della sala quali a titolo semplificativo: riscaldamento, energia elettrica, pulizia, ecc.).

L'importo della tariffa sarà diversificato a seconda della residenza o meno nel Comune di Borgolavezzaro di almeno uno dei nubendi o iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti Estero) di BORGOLAVEZZARO.

Ai fini dell'applicazione delle tariffe del servizio, sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già residenti nel Comune di Borgolavezzaro, negli ultimi due anni antecedenti alla data della richiesta.

Art. 12
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- DPR 3 novembre 2000 n° 396
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267
- Statuto Comunale

Art. 13
ENTRATA IN VIGORE

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento del rimborso i matrimoni civili già autorizzati.